

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
n. 579, dell'8 agosto 2003

**Interventi nel settore alberghiero e nelle altre attività di supporto turistico - Emanazione del Regolamento per i Regimi di aiuto in esenzione a favore delle PMI del settore turistico di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 2294 dell'11 luglio 2003.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

IL PRESIDENTE

premessi che con deliberazione di Giunta Regionale n. 2294 dell'11 luglio 2003 è stato approvato il Regolamento per i Regimi di aiuto in esenzione a favore delle PMI del Settore turistico;

vista la legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, la quale prevede che i regolamenti regionali siano emanati con atto del Presidente della Giunta Regionale;

ritenuto di dover provvedere in conformità all'istruttoria compiuta dal Settore Industria Alberghiera e dell'attestazione di regolarità della stessa da parte del Dirigente del Settore;

EMANA

il Regolamento per i Regimi di aiuto in esenzione a favore delle PMI del settore turistico.

## **Art. 1**

### **Contenuto e compatibilità con il mercato comune**

1. Il presente regolamento disciplina il nuovo regime di agevolazioni della Regione Campania, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2001 n.10, relativo ai regimi di aiuto in esenzione per le Piccole e Medie Imprese turistiche, di seguito denominate PMIT, a valere anche sulla misura 4.5 e sulle altre misure del POR Campania 2000/2006, che prevedono agevolazioni per il settore turistico.

2. Il regolamento e qualsiasi aiuto accordabile nel suo ambito, rispettano tutte le condizioni del "Regolamento (CE) n.70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella GUCE L 10 del 13/01/2001, e pertanto il regime di aiuti regolamentato ed in ogni singolo aiuto concedibili ai sensi del presente regolamento sono compatibili con il mercato, comune ai sensi dell'art. 87 paragrafo 3 del trattato, ed esentati dalla notificazione di cui all'art. 88 paragrafo 3 del trattato.

## **Art. 2**

### **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "aiuto", qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, ovvero, in particolare, il cofinanziamento con risorse pubbliche di un programma di investimento promosso dalle imprese;

b) "piccola e media impresa", l'impresa rispondente alla definizione di cui alla "Raccomandazione 96/280/CE della Commissione Europea, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese" pubblicata nella GUCE L 107 del 30.4.1996, pag.4; ovvero, dal 01/01/2005, l'impresa rispondente alla definizione di cui alla raccomandazione della Commissione Europea adottata il 06/05/03.

c) "investimento in immobilizzazioni materiali", un investimento in capitale fisso materiale destinato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avvio di un'attività connessa con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento;

d) "investimento in immobilizzazioni immateriali", un investimento per l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate;

e) "intensità lorda dell'aiuto", l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento, indicato dalla CE, applicabile al momento della concessione;

f) "intensità netta dell'aiuto", l'importo dell'aiuto dopo deduzione delle imposte, espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto;

g) "numero di dipendenti", il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA;

h) "beneficiari finali" (così come definiti all'art. 9 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali), gli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni;

nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, i beneficiari finali sono gli organismi che concedono gli aiuti;

i) "soggetti istruttori", i beneficiari finali, ovvero altri soggetti convenzionati a norma dell'art. 13 del presente regolamento;

j) "destinatari finali", le imprese che fruiscono degli aiuti.

### **Art. 3**

#### **Oggetto, finalità e obiettivi**

1. Il regolamento disciplina gli interventi di aiuto della Regione Campania nel settore del turismo finalizzati a favorire la diversificazione, il potenziamento e la qualificazione/riqualificazione dell'offerta turistica regionale, nonché l'aumento degli attuali livelli occupazionali. Attraverso essi la Regione, in coerenza con quanto indicato nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, intende perseguire i seguenti obiettivi specifici prioritari:

a) accrescere l'articolazione, l'efficienza e la compatibilità ambientale delle imprese turistiche attraverso la promozione dell'innovazione di prodotto, di processo ed organizzativa;

b) accrescere l'integrazione produttiva del sistema del turismo in un'ottica di filiera, anche al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti prodotti, l'uso delle risorse naturali e il potenziale inquinante;

c) favorire la crescita di nuove realtà produttive locali intorno alla valorizzazione innovativa di risorse e prodotti turistici tradizionali ed al recupero di identità e culture locali; nonché la diversificazione e la destagionalizzazione di prodotti turistici maturi in aree già sviluppate;

d) accrescere e qualificare le presenze turistiche nel Mezzogiorno attraverso azioni di marketing dei sistemi turistici, rafforzando gli strumenti di pianificazione territoriale, in un'ottica di sostenibilità ambientale e diversificazione produttiva;

2. Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle PMIT, in forma singola o associata, anche nell'ambito del finanziamento di progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, di cui all'art. 5 della Legge del 29.03.2001 n. 135.

### **Art. 4**

#### **Esclusioni**

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a. gli aiuti alle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato 1 del Trattato CE;

b. gli aiuti ad attività connesse all'esportazione, così come gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

c. gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale, di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;

d. gli aiuti alle PMIT definibili in "difficoltà" ai sensi degli "orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" pubblicati nella GUCE E. 288, del 09/10/1999;

e. i così detti "aiuti di importo elevato" come definiti all'art.6 del Regolamento CE n.70/2001 pubblicato nella GUCE L 10, 13.01.2001, pg.33;

f. aiuti al "funzionamento", quali le spese di gestione, stipendi e paghe, spese correnti;

g. aiuti concessi nell'ambito della regola "de minimis", in conformità al Regolamento CE 69/2001 del 12.01.2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore;

h. gli aiuti concessi nell'ambito di strumenti di programmazione negoziata

## Art. 5

### Soggetti destinatari

1. Le agevolazioni possono essere concesse a piccole e medie imprese - così come definite nella "Raccomandazione 96/280/CE" della Commissione del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle Piccole e Medie Imprese pubblicata nella GUCE L 107 del 30.04.1996 (riportata nell'allegato 1), ovvero, dal 1° gennaio 2005, come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea adottata in data 6/5/2003 (riportata nell'allegato 1) - operanti sul territorio regionale, in forma singola o associata, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge 381/91, art. 1, comma 1, lettera b), nel settore turistico ed in particolare nell'ambito delle seguenti tipologie di attività alberghiere, extralberghiere e complementari:

a) alberghi;

b) pensioni;

c) motels;

d) villaggi-albergo;

e) residenze turistico-alberghiere;

f) campeggi;

g) villaggi turistici;

h) esercizi di affittacamere;

i) case e appartamenti per vacanze, compresi gli "alberghi diffusi", realizzati in centri abitati di particolare pregio storico e architettonico;

l) ostelli per la gioventù;

m) attività ricettive in residenze rurali (country house);

n) rifugi di montagna;

o) case religiose di ospitalità; quest'attività è ammissibile solo se gli enti religiosi gestori sono PMIT;

p) impianti e strutture ricreative e per il tempo libero a carattere collettivo, solo se complementari alle attività turistiche, tra cui le piccole piscine, spazi attrezzati per il tiro, con l'arco, piste ciclabili, piccoli maneggi, percorsi pedonali attrezzati, sale/laboratori attrezzate per particolari, attività di tempo libero su temi specifici e coerenti con il territorio;

q) impianti sportivi di carattere collettivo e non agonistico, destinati al turista, solo se complementari alle attività turistiche, tra cui i campi da tennis, calcetto, basket/pallavolo, campi da bocce;

r) altre strutture complementari alle attività turistiche così come definite nei riferimenti legislativi di cui in premessa;

s) impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie;

t) impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf;

u) stabilimenti balneari;

v) stabilimenti termali complementari ad attività turistiche;

w) le agenzie di viaggio e turismo che svolgono attività di "incoming" e comunque tutte le attività turistiche o a finalità turistiche, realizzate sotto forma di impresa, previste dalla legge n. 135/2001

2. Al fine di beneficiare degli aiuti i soggetti titolari delle suddette attività promuovono programmi di investimento nell'ambito di proprie unità locali ubicate nella Regione Campania. Per unità locale si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile agli aiuti, dotata di autonomia produttiva.

## Art. 6

### Aiuti agli investimenti produttivi e spese ammissibili

1. Gli aiuti sono concessi alle seguenti iniziative di investimento:

- a) nuove iniziative;
- b) ampliamenti;
- c) ammodernamenti ristrutturazioni
- d) riattivazioni.

2. Si considera:

a) "nuova iniziativa": l'iniziativa volta all'immobilizzazione materiale ed immateriale concernente la realizzazione di nuove unità produttive;

b) "ampliamento/ristrutturazione": l'iniziativa che, attraverso un incremento/miglioramento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volta ad accrescere le potenzialità delle strutture esistenti;

c) "ammodernamento/ristrutturazione": l'iniziativa volta al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente c/o del servizio offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico dell'attività, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell'iniziativa gestionale, ivi compresa l'installazione ed il potenziamento degli apparati di sicurezza attivi e passivi;

d) "riattivazione": iniziativa finalizzata all'utilizzo di una struttura esistente, della quale è accertato un permanente stato di inattività, da parte di una impresa diversa dalla precedente, per lo svolgimento di un'attività ammissibile uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente, con esclusione di quanto previsto al punto d) dell'articolo 4. A tal fine, per un'univoca e omogenea applicazione della presente definizione, si intende convenzionalmente "permanente", lo stato di inattività che si è protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda.

3. Le spese ammesse agli aiuti sono:

a) spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori collaudo e accessorie, studi di fattibilità tecnico economico-finanziari, consulenze esterne non continuative o periodiche;

b) suolo aziendale;

c) immobili;

d) opere murarie e assimilate, tra cui impianti generali, lavori;

e) macchinari, impianti, anche strumentazioni e tecnologie per la dotazione di sistemi di sicurezza, attrezzature varie ed arredi, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa;

f) immobilizzazioni immateriali, tra cui acquisizione di tecnologia, programmi informatici, ivi comprese le spese relative alla realizzazione di siti Internet.

4. Le spese sono soggette ai seguenti limiti:

a) l'ammontare complessivo dell'investimento non può superare la soglia di 2 milioni di euro;

b) l'ammontare relativo alle spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori, collaudo e accessorie di cui al comma 3 lettera a) è agevolabile, nel limite del 12% degli investimenti relativi al punto d) dello stesso comma;

c) l'ammontare relativo alle spese per studi di fattibilità tecnico-economico-finanziari, consulenze esterne non continuative è agevolabile nel limite massimo del 2,5% per investimenti fino ad euro 500.000,00, e dell'1,5% per investimenti superiori;

d) le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui al comma 3 lettera b), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;

e) le spese relative all'acquisto di un immobile esistente, opere murarie e assimilate, funzionali all'attività ammissibile, comprensive o meno del relativo suolo, possono essere agevolate, in funzione delle caratteristiche dell'immobile stesso e/o dell'attività da svolgere, fino ad un valore massimo del 15% dell'investimento complessivo ammissibile.

Nel caso di acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al fine di verificare il rispetto del predetto limite del 10% previsto per il solo suolo aziendale, il soggetto beneficiario produce una perizia giurata attestante il valore del suolo stesso;

5. Le spese sono soggette alle seguenti condizioni:

a) con riferimento alle spese di cui al comma 3 della lettera c), la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione dell'istanza, dieci anni dal relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni; tale limitazione non ricorre nel caso in cui queste ultime sono di natura fiscale ovvero nel caso in cui l'Amministrazione concedente ha revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; tra le spese di cui al comma 3 della lettera c) sono incluse anche quelle relative a corredi, stoviglie e posateria purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili in più anni e solo relativamente alla prima dotazione;

b) le spese relative all'acquisto di beni in valuta estera possono essere ammesse agli aiuti per un contro valore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA e, più specificatamente, per i beni provenienti dai Paesi extracomunitari, quello riportato sulla "bolletta doganale d'importazione".

6. Le spese non ammissibili sono:

a) le spese relative ai beni acquisiti in locazione finanziaria qualora già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa lo acquisti successivamente alla presentazione dell'istanza;

b) le iniziative consistenti nel solo acquisto del suolo aziendale e/o di un immobile esistente;

c) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di altri beni, di proprietà di uno o più soci/associati del soggetto richiedente gli aiuti o, nel caso di persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini delle stesse entro il terzo grado;

d) le spese per l'acquisto di mezzi di trasporto e, comunque, ogni bene mobile tenuto all'iscrizione in appositi registri;

e) le spese per l'acquisto di arredi ed attrezzature usate;

f) le spese relative a commesse interne di lavorazione;

g) non sono ammissibili spese relative a forniture, opere e servizi erogate da imprese e/o persone fisiche collegate, a qualunque titolo, con il richiedente;

h) spese per le quali si è già usufruito di qualsiasi altra forma di agevolazione pubblica.

## **Art. 7**

### **Aiuti all'acquisizione di servizi reali**

1. Il presente regolamento si applica anche ai programmi di investimento che prevedono l'acquisizione dei servizi reali, destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca, di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché allo sviluppo di, sistemi di qualità e di certificazione ambientale.

2. I "servizi reali" ammissibili alle agevolazioni sono indicati nei bandi attuativi.

3. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, tali servizi sono forniti in base ad appositi contratti stipulati dall'impresa richiedente con i seguenti soggetti:

a) imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese;

b) enti pubblici e privati aventi personalità giuridica;

c) professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

4. I soggetti possono avvalersi in misura parziale, ma non prevalente, dell'apporto di professionalità esterna, senza alcuna forma di intermediazione.

5. I contratti indicano con precisione l'oggetto e le finalità delle prestazioni previste, nonché i tempi e le modalità di realizzazione.

6. I servizi non sono continuativi o periodici, né sono connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

7. Non sono ammissibili spese relative a forniture di servizi erogate da imprese e/o persone fisiche collegate, a qualunque titolo, con il richiedente

8. L'investimento massimo ammissibile non può superare euro 250.000.

## **Art. 8**

### **Forme d'aiuto**

1. Ai sensi del regolamento possono essere concessi aiuti nelle seguenti forme:

- a) Contributi in conto capitale;
- b) Contributi in conto interessi;

2. Ciascuna forma di aiuto può essere concessa sia singolarmente che congiuntamente. In ogni caso, con riguardo agli importi complessivi erogabili, è rispettato il massimale di intensità previsto dalle norme comunitarie in materia.

3. Nel caso di aiuti concessi in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto è il suo Equivalente Sovvenzione Lordo, di seguito denominato ESL. Gli aiuti concessi in più rate sono attualizzati al loro valore al momento dell'erogazione.

4. La Regione Campania adotta il metodo utilizzato dalla Commissione Europea per rendere le varie forme di aiuti comparabili fra di loro e per rendere le intensità d'aiuto comparabili fra i diversi Stati membri. Detto metodo consiste nella conversione degli aiuti notificati in aiuti espressi in Equivalente Sovvenzione Netto, di seguito denominato (ESN).

5. L'intensità netta rappresenta il vantaggio finale che l'impresa ricava dall'aiuto dopo la deduzione delle imposte, espresso in percentuale dei costi ammissibili dell'investimento sovvenzionato.

## **Art. 9**

### **Intensità dell'aiuto**

1. Nella Regione Campania, sulla base della Decisione della Commissione Europea che approva una parte della carta degli aiuti di Stato regionali per gli anni 2000-2006 in Italia pubblicata sulla GUCE C175 del 24.06.2000, l'intensità dell'aiuto regionale non può superare, nel caso delle PMI, il tasso del 35% ESN a cui viene aggiunto il 15% ESL.

2. I suddetti massimali di intensità di aiuto costituiscono contemporaneamente dei massimali di cumulo applicabili al totale dell'aiuto in caso d'intervento concomitante di diversi regimi a finalità regionale, che esso provenga da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.

3. L'intensità massima dell'aiuto per servizi è pari al 50% espresso in ESL.

4. Nel caso in cui il contributo è erogato sotto la forma di contributo agli interessi l'agevolazione è pari al 75% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento su un importo agevolabile pari al 75% del programma di investimenti ammissibile al netto di eventuali altre agevolazioni accordate per il medesimo programma con altre forme di aiuto.

5. Nel caso di coesistenza con le sovvenzioni, l'aiuto sotto forma di contributi in conto interessi non può superare in ESN la differenza tra l'aiuto massimo concedibile e l'intensità (ESN) delle altre forme di aiuto accordate.

6. Le imprese richiedono le agevolazioni nell'ambito delle forme e delle misure massime consentite dal regolamento. La misura dell'agevolazione è espressa in ESN o in ESI dell'investimento iniziale, come percentuale del valore ottenuto attualizzando, alla data di presentazione del modulo di domanda e mediante calcolo basato sull'anno solare gli investimenti fissi ammissibili. L'attualizzazione è effettuata dai Soggetti Istruttori sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata

dall'operatore nel modulo di domanda e sulla base di eventuali aggiornamenti del Soggetto medesimo a conclusione dell'esame di ammissibilità e congruità delle spese.

7. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, è annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno, ed è determinato sulla base del tasso di riferimento applicato ai finanziamenti agevolati nel settore industriale.

8. Il beneficiario partecipa al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari - al netto di qualsiasi aiuto - al 25% almeno dell'ammontare dell'investimento stesso.

## **Art. 10**

### **Condizioni e modalità di accesso agli aiuti**

1. La durata dell'investimento nella Regione Campania non può essere inferiore a cinque anni.

2. La destinazione degli immobili non può essere modificata prima che sono decorsi dieci anni dalla concessione dell'aiuto.

3. Sono ammesse alle agevolazioni, in conformità alla normativa comunitaria, i programmi di investimento avviati successivamente alla presentazione della domanda. Si precisa che la data di avvio del programma è quella relativa al primo dei titoli di spesa ammissibili ancorché quietanzato o pagato successivamente.

4. Le istanze di richiesta degli aiuti, comprensive della documentazione elencata al comma 6, sono compilate in duplice copia (originale e copia), sotto forma cartacea ed in formato elettronico (floppy disk o cd rom) e indirizzate alla "Giunta Regionale della Campania - Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre Attività di Supporto Turistico".

5. I bandi di attuazione del regolamento riportano i riferimenti, le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di richieste di aiuto.

6. Ciascuna istanza è corredata della seguente documentazione:

a) domanda di contributo, in cui devono essere riportati i dati identificativi del soggetto richiedente e le seguenti dichiarazioni, da rendere ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e da sottoscrivere con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15/05/1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16/06/1998, n. 191, e dal D.P.R. 20/10/1998, n. 403:

1) dichiarazione del soggetto firmatario della domanda di essere il legale rappresentante del soggetto richiedente;

2) che il soggetto richiedente il contributo è classificabile, come Piccola e Media Impresa secondo la definizione comunitaria di cui alla "Raccomandazione 96/280/CE della Commissione Europea, del 03 Aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese" pubblicata sulla GUCE L 107 del 30.04.1996; ovvero, a far dal 1° gennaio 2005, che il soggetto richiedente il contributo è classificabile come microimpresa, o Piccola e Media Impresa secondo la definizione comunitaria di cui alla raccomandazione della Commissione Europea adottata in data 6.5.2003

3) dichiarazione che il soggetto richiedente il contributo è regolarmente costituito e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e non essendo inoltre l'impresa classificabile in difficoltà ai sensi degli "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di stato per il -salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (GU C 288, del 09/10/1999);

4) dichiarazione che tutte le notizie fornite nel modulo di domanda di contributo e nella documentazione allegata corrispondono al vero;

5) dichiarazione che, a fronte del progetto di investimento di cui alla domanda, il soggetto richiedente il contributo non ha presentato e non intende presentare altre domande di contributo a valere sulla medesima graduatoria;

6) dichiarazione, nel caso delle riattivazioni, ed ai fini della concedibilità delle agevolazioni, che il soggetto che determina le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente sia diverso da quello titolare della struttura inattiva.

7) dichiarazione che il soggetto richiedente il contributo non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa vigente per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione;

8) dichiarazione che il soggetto richiedente il contributo non ha ottenuto altri contributi a valere sulla stessa proposta progettuale;

9) dichiarazione di impegno a mantenere nella Regione Campania e a non distogliere i beni oggetto di contributo:

aa) per un periodo di almeno cinque anni per i beni mobili;

bb) per un periodo di almeno dieci anni per i beni immobili dalla loro acquisizione e/o realizzazione;

10) dichiarazione di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente regolamento e nei bandi attuativi;

11) 11) dichiarazione:

aaa) che il soggetto richiedente è in regola con gli adempimenti relativi alle norme di sicurezza degli ambienti di lavoro e applica i rispettivi contratti collettivi di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale;

bbb) che l'intervento sarà realizzato in conformità alla normativa vigente, in particolare alla normativa comunitaria sulla concorrenza, sugli appalti e sulla protezione ambientale, nonché alla normativa nazionale in materia urbanistica e sulla sicurezza degli ambienti di lavoro;

ccc) sulla non esistenza di legami economico-finanziari con le imprese che forniscono beni c/o servizi (a pena di esclusione);

ddd) sull'impegno a restituire i contributi ottenuti, maggiorati degli interessi legali, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione nei tempi e nei modi previsti del progetto approvato;

eee) sull'impegno ad incrementare l'occupazione, così come previsto nel programma d'investimento, con indicazione delle unità così come previsto dal business plan.

b) scheda tecnica, che definisce sinteticamente gli elementi che caratterizzano il progetto di investimento e gli elementi determinanti per la valutazione dello stesso, ai fini della graduatoria di assegnazione dei contributi;

c) business plan, ovvero un piano strategico aziendale composto da 2 parti: una prima, descrittiva, concernente l'impresa, il programma, l'unità locale nell'ambito della quale il programma stesso viene realizzato, e l'eventuale area produttiva da valutare; una seconda parte, analitica e numerica che, con riferimento all'impresa nel suo complesso o ove possibile o ritenuto più rappresentativo, all'area produttiva da valutare, partendo da alcuni dati di base relativi all'ultimo bilancio consuntivo, sviluppi i prospetti relativi agli stati patrimoniali, ai conti economici ed ai flussi finanziari per ciascuno degli esercizi successivi fino a quello a regime. Nello specifico ogni dettaglio relativo al business plan intesi riferibile alla circolare del Ministero Industria Commercio e Artigianato, n. 900516 del 13/12/2000 in applicazione della legge n. 488/92.

d) documentazione amministrativa:

1) certificato di iscrizione alla CCIAA con indicazione del tipo di attività turistica esercitata e con attestazione fallimentare e antimafia;

2) Per le attività esistenti concessione e/o autorizzazione specifica per l'esercizio dell'attività turistica. Per le attività turistiche extralberghiere, autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività di cui alla Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 17. Nel caso di ritardi e/o inadempienze delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni in questione, può essere presentata una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto richiedente di impegno a produrre le relative autorizzazioni, comunque prima dell'erogazione del contributo, e una copia della richiesta di rilascio delle autorizzazioni medesime presentata all'autorità competente;

3) certificazione comprovante la classificazione turistico-alberghiera, rilasciata dall'autorità competente (per le nuove iniziative in forma provvisoria);

4) per le società, le cooperative ed i consorzi, copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

5) copia autentica del titolo di proprietà del suolo e/o del fabbricato e, in caso di affitto di azienda, anche copia autentica del contratto di affitto, di durata non inferiore a quella del vincolo di destinazione.

e) documentazione tecnica:

1) planimetria generale dei suoli e/o degli immobili, oggetto dell'investimento, in scala 1/100, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione di tutte le aree, corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relative alle singole superfici;

2) perizia giurata di stima del valore del terreno e/o dell'immobile da parte di un tecnico abilitato, nonché sullo stato dell'area e/o della struttura esistente con allegata documentazione fotografica;

3) computo metrico estimativo, firmato da un tecnico abilitato, redatto secondo la tariffa prezzi delle opere edili vigente nella Regione Campania

4) preventivi di spesa in originale;

5) principali elaborati grafici relativi all'immobile oggetto dell'intervento, in scala 1/100, debitamente quotati e firmati a norma di legge dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da suo procuratore speciale;

6) relazione tecnica dettagliata e descrittiva del progetto tecnico, contenente, tra le altre informazioni, i riferimenti agli eventuali titoli autorizzativi rilasciati per la sua realizzazione, nonché al cronoprogramma degli investimenti;

7) concessioni edilizie e/o D.I.A.;

8) certificati di destinazione d'uso dei terreni e degli immobili oggetto dell'investimento;

9) per gli immobili oggetto di condono edilizio, concessione in sanatoria rilasciata dal Comune di competenza o, nelle more dell'ottenimento della stessa e prima dell'erogazione dell'aiuto, perizia giurata di un tecnico abilitato attestante la conformità della destinazione urbanistica all'attività da svolgere ed all'assenza di motivi ostativi al rilascio della concessione in sanatoria.

## **Art. 11**

### **Procedure per la concessione degli aiuti**

1. Gli aiuti sono erogati con procedimento valutativo.

2. La procedura valutativa si applica ai progetti o ai programmi organici e complessi. Il beneficiario finale comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti, a "graduatoria" o a "sportello", con avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Campania almeno novanta giorni prima del termine previsto per l'invio delle domande.

3. Nel procedimento a "graduatoria" sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

4. Nel procedimento a "sportello" è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento ed alle tipologie delle iniziative per l'ammissibilità alla attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

5. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all'apprezzamento del beneficiario finale, che, a tal fine, tiene conto dei principi e delle regole fissati per la procedura valutativa e degli obiettivi specifici di ciascun intervento.

## **Art. 12**

### **Funzioni dei beneficiari finali**

1. Ai beneficiari finali spettano le seguenti funzioni:

a) stabilire, in ragione delle somme disponibili, l'ammontare della spesa ammissibile e del contributo concedibile, assicurando che il destinatario delle provvidenze partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, al 25% almeno dell'ammontare dell'investimento stesso;

b) determinare le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e le modalità di erogazione dei contributi, nell'ambito delle indicazioni precisate dall'Amministrazione Regionale;

c) implementare i criteri di priorità stabiliti dall'Amministrazione Regionale al fine di favorire l'aggregazione delle imprese sul territorio e la realizzazione di forme integrate settoriali o territoriali, nonché la creazione di nuova occupazione, lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, femminile e di quella del settore sociale;

d) predisporre, pubblicare e diffondere i bandi di gara che saranno emanati in virtù del presente regolamento;

e) eseguire l'esame formale delle domande ai fini della verifica di ammissibilità;

f), eseguire l'esame di merito delle domande e l'istruttoria delle pratiche ai fini della verifica di finanziabilità entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda;

g) assegnare ed erogare le risorse finanziarie ai destinatari finali;

h) curare il monitoraggio delle iniziative e gestire i rapporti con i destinatari finali;

i) redigere l'esposizioni degli elementi per la valutazione dello stato di avanzamento dei finanziamenti;

j) organizzare, su indicazione dell'Amministrazione Regionale, le modalità per le verifiche amministrative, le ispezioni, i controlli e la revoca dei benefici di cui al presente regolamento, nonché le modalità per garantire il rispetto delle regole relative al cumulo;

k) stabilire su indicazione dell'Amministrazione Regionale, le modalità per l'adeguamento automatico dei regimi di aiuto di cui al presente regolamento alle eventuali modifiche apportate alla Carta degli aiuti a finalità regionale.

### **Art. 13**

#### **Convenzione con Soggetti esterni**

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per lo svolgimento dell'attività istruttorie e di erogazione, di cui all'articolo 12, relative alle domande di agevolazione di cui al presente regolamento sono a carico dei beneficiari finali e possono essere affidati a banche o società in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività, selezionate, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni e/o integrazioni.

2. E' fatto esplicito divieto di utilizzare, per le istruttorie delle istanze presentate a valere sui bandi attuativi, personale (esterno o interno) che ha rapporti professionali con i richiedenti. A tal fine, il Soggetto Esterno dovrà fornire apposita dichiarazione alla Regione.

3. Con apposita convenzione sono regolamentati i reciproci rapporti, nonché le modalità di corresponsione del compenso e del rimborso spettante. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico dei beneficiari finali.

4. Nel caso in cui la Regione Campania è beneficiario finale, la convenzione prevede:

a) le modalità per l'effettuazione delle istruttorie e per la relativa trasmissione all'Amministrazione regionale delle relative risultanze;

b) le modalità con cui l'Amministrazione regionale esercita le proprie funzioni di controllo sull'attività dei soggetti istruttori ed applica, nel caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione, le sanzioni ivi contemplate, ferma restando la responsabilità civile per danni anche in relazione agli inadempimenti addebitabili ai soggetti istruttori;

e) l'impegno dei soggetti istruttori a fornire alle imprese beneficiarie delle agevolazioni adeguati servizi di informazione e assistenza in collaborazione con le associazioni di categoria, provvedendo alla tempestiva diffusione tra le imprese stesse degli orientamenti interpretativi dell'Amministrazione regionale;

d) il divieto per i soggetti istruttori, al fine di evitare duplicazioni dell'attività istruttoria, di affidare ad altri enti o istituti, sulla base di subconvenzioni, la realizzazione in tutto o in parte delle istruttorie medesime;

e) gli adempimenti a carico delle società di locazione finanziaria in relazione alle procedure di cui al presente regolamento ed alle modalità di trasferimento delle agevolazioni alle imprese beneficiarie che ricorrono, per l'acquisizione delle immobilizzazioni, al sistema della locazione finanziaria.

5. La convenzione riserva all'Amministrazione regionale l'adozione di disposizioni in merito ai termini del procedimento e all'individuazione del responsabile dello stesso ed in genere di applicazione dei principi direttivi contenuti nei capi I, II, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Art. 14**

##### **Pacchetto Integrato di Agevolazione**

1. Al fine di fornire alle imprese beneficiare del presente regolamento la possibilità di accedere ad un pacchetto di aiuti adeguato e personalizzato ai propri fabbisogni capace di finanziare non solo impianti e attrezzature ma anche i progetti di Ricerca e Sviluppo, di formazione, etc. l'Amministrazione regionale provvede a definire in apposito regolamento le modalità attuative del Pacchetto Integrato di Agevolazione, di seguito denominato PIA.

2. Il PIA prevede la possibilità per l'impresa di avanzare una singola richiesta ed un piano aziendale pluriennale di sviluppo per ottenere agevolazioni per una molteplicità di usi, quali l'acquisto di impianti, attrezzature e capitale circolante, l'acquisto o la produzione interna di servizi e beni immateriali (Ricerca e Sviluppo, servizi finanziari, di consulenza e di marketing, miglioramento della qualità, internazionalizzazione), la formazione del personale, la riduzione del costo del lavoro per nuovi occupati e, per reti di imprese, lo sviluppo di infrastrutture, servizi e reti comuni.

3 L'adozione del PIA permette di conseguire i seguenti vantaggi:

1. ridurre le molteplici domande per differenti programmi di agevolazioni avanzate da una medesima impresa per lo stesso progetto;

2. ridurre per le imprese l'impegno in termini di tempo e risorse per la preparazione della richiesta;

3. ridurre per l'Amministrazione Regionale i costi associati alle molteplici procedure di selezione effettuate per diverse forme di aiuti alla medesima impresa e migliorare il controllo dell'applicazione delle normative comunitarie in materia di de minimis e cumulo degli aiuti;

4. sostenere più facilmente progetti di sviluppo locale in aree o all'interno di reti e filiere in cui operano più imprese con interessi collettivi.

#### **Art. 15**

##### **Erogazione**

1. Il contributo concesso può essere erogato in 2 o 3 quote.

2. La prima e seconda quota possono essere erogate anche sotto forma di anticipazione previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Campania, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento della stessa, di importo pari all'anticipo stesso, all'avvio dell'intervento;

3. Le polizze fidejussorie sono svincolate successivamente alle verifiche amministrative e tecniche da parte dei competenti uffici della Regione Campania, e dalla relativa approvazione dei rendiconti finali presentati.

4. Le garanzie fidejussorie di cui al punto 3 possono non essere prestate dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo n. 175/1995, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993.

5. Ai fini della liquidazione definitiva del contributo, coincidente con la seconda liquidazione del contributo nel caso delle erogazioni per stati di avanzamento, e con la liquidazione del saldo nel caso di erogazioni per anticipazioni, i beneficiari producono la seguente documentazione:

a) copia della comunicazione di ultimazione dei lavori già inviata al Comune e riportante la data di acquisizione da parte dello stesso, solo nei casi previsti;

b) certificato di regolare esecuzione dei lavori, con allegata documentazione fotografica dello stato finale dell'area e/o delle strutture, redatto dal Direttore dei Lavori e contenente, per i casi previsti dalla normativa vigente, la conformità delle opere realizzate al progetto approvato;

c) certificato di collaudo statico, ove previsto dalle specifiche norme;

d) certificato di abitabilità, ovvero di agibilità, per i casi previsti dalla normativa vigente, rilasciato dal Comune in relazione al titolo autorizzativo con il quale sono stati eseguiti i lavori, solo nei casi previsti. Con riferimento a questa certificazione si precisa quanto segue:

1) nel caso in cui l'abitabilità o l'agibilità è da ritenersi acquisita per "silenzio-assenso", il certificato può essere sostituito da una dichiarazione, inviata anche al Comune, resa dal titolare del progetto, congiuntamente al Direttore dei Lavori/Tecnico incaricato della predisposizione degli atti inviati al Comune, nella quale si attesta, che sono state seguite tutte le procedure previste dalla legge, che il Comune non ha interrotto i termini per il rilascio del certificato con richieste di integrazioni, che sono decorsi infruttuosamente i tempi previsti e che, ai sensi di legge, l'abitabilità, ovvero l'agibilità, è da ritenersi acquisita. Copia della dichiarazione inoltrata al Comune e riportante la data di acquisizione da parte dello stesso, è allegata alla dichiarazione inviata alla Regione;

2) se i lavori eseguiti sono di tipologia ed entità tale da rientrare nei casi in cui non è previsto la certificazione di cui al punto 1, si, può produrre una dichiarazione nella quale il Direttore dei Lavori/Tecnico incaricato della predisposizione degli atti inviati al Comune, congiuntamente al titolare del progetto, attestano tale condizione. Anche per questa dichiarazione, come per la precedente, è documentato l'invio di una copia al Comune;

e) ove previsto, stato finale dei lavori, accompagnato da una dettagliata relazione sullo svolgimento degli stessi giurata dal Direttore dei lavori;

f) ove previsto, riepilogo della contabilità finale e libretto delle misure;

g) dichiarazione a firma del Direttore dei Lavori attestante la regolarità contributiva dell'impresa nei riguardi delle proprie maestranze, relativamente al periodo di svolgimento delle opere previste nel progetto approvato, ovvero certificazione dell'Inps e dell'Inail da cui risultino i periodi di versamento per la copertura assicurativa e previdenziale delle maestranze stesse, solo nei casi previsti;

h) eventuale relazione sottoscritta dal titolare del progetto e dal Direttore dei Lavori/Tecnico incaricato della predisposizione degli atti inviati al Comune, relativa al rispetto di quanto previsto nel progetto e nel programma di investimento, evidenziando, rispetto all'acquisizione di arredi e/o attrezzature l'esistenza di eventuali differenze tra preventivato e realizzato;

i) dichiarazione a firma del Direttore dei Lavori/Tecnico incaricato della predisposizione degli atti inviati al Comune, sulla regolare funzionalità delle forniture e sul rispetto delle norme di sicurezza degli ambienti di lavoro;

l) certificato sanitario attestante le favorevoli condizioni igienico-sanitarie dei locali nei quali si svolge l'attività turistica;

m) elenco ordinato e numerato con i riferimenti di tutte le fatture relative agli acquisti di arredi e/o attrezzature, nonché relative alle opere edili, ivi comprese le spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori e collaudo delle opere (solo nei casi previsti);

n) copia conforme delle fatture quietanzate emesse dai fornitori, ordinate come nell'elenco di cui sopra, accompagnate:

1) da copia conforme del bonifico bancario riportante gli estremi dell'impresa esecutrice e della/delle fatture pagate;

2) da lettere di quietanza liberatoria in originale, con fotocopia degli assegni bancari/ricevute di assegni circolari e dei relativi movimenti desunti dall'estratto conto della banca del titolare;

o) ogni altra documentazione ritenuta utile e richiesta dai singoli bandi.

## **Art. 16**

### **Varianti, proroghe**

1. I progetti di investimento ammessi a contributo possono essere oggetto di varianti in corso d'opera relativamente alle spese ammissibili ed ai beni da realizzare. Le varianti sono preventivamente richieste e debitamente autorizzate dall'Amministrazione Regionale.

2. I termini di realizzazione del progetto possono essere prorogati di ulteriori 12 mesi. La proroga opportunamente motivata e palesemente indipendente da negligenze o colpe del beneficiario, è preventivamente richiesta e debitamente autorizzata dall'Amministrazione Regionale.

#### **Art. 17**

##### **Monitoraggio, revoca, sanzioni**

1. Il destinatario degli aiuti ha l'obbligo di accettare, durante la realizzazione del progetto di investimento, oggetto di contributo, verifiche sull'andamento dello stesso o sulla reale rispondenza ad esso dell'iniziativa realizzata, da parte della Regione Campania o di personale ispettivo eventualmente designato da altre istituzioni competenti per materia.

2. Le inadempienze parziali o totali, o il venir meno di uno o più requisiti determinanti ai fini della concessione del contributo per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, costituiranno motivo di revoca parziale o totale dei contributi assegnati.

3. La revoca comporta la restituzione dei contributi concessi, maggiorata degli interessi legali, fatte salve maggiori penali previste dall'art. 9 del decreto l. n. 123/98.

4. La documentazione relativa all'intervento ammesso agli aiuti è conservata, custodita e resa disponibile per eventuali verifiche per un periodo di cinque anni successivi all'erogazione del saldo del contributo pubblico.

#### **Art. 18**

##### **Dotazione finanziaria**

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento utilizzano le risorse finanziarie di cui al Bilancio Ordinario Regionale e di cui al POR /Complemento di programmazione Mis.4.5 Settore Turismo per le attività ricadenti in territori interessati dai P. I. Turistici, e altre misure del POR/Complemento che intervengono a favore delle imprese turistiche;

#### **Art. 19**

##### **Adempimenti della Regione Campania**

1. E' fatto obbligo, stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1, del richiamato Regolamento (CE) n.70/2001, alla Regione Campania di procedere, per i regimi di aiuto in esenzione entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto istituiti, secondo il modello di cui all'allegato "II" del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001.

2. In applicazione dell'articolo 9 del succitato Regolamento (CE) n. 70/2001, è istituito presso il Settore Industria Alberghiera un apposito registro degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.

3. E' fatto obbligo al Settore Industria Alberghiera della predisposizione e successiva trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea: di una relazione annuale relativa all'applicazione del presente regime esentato, secondo lo schema riportato all'allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001;

#### **Art. 20**

##### **Norme finali**

1. Il regolamento è attuato tramite bandi pubblicati alla cui emanazione si provvede in base alla disponibilità di risorse finanziarie in bilancio.

2. Nei bandi attuativi possono essere previste eventuali riserve di fondi e/o limitazioni di spesa per aree geografiche regionali e per tipologie di attività, in funzione delle esigenze provenienti dai Progetti Integrati a connotazione turistica, nonché dalle "Linee Guida per lo Sviluppo Turistico della Regione Campania". Negli stessi strumenti sono maggiormente definiti i criteri di valutazione delle istanze e le modalità di formazione dei punteggi e delle graduatorie, nonché eventuali integrazioni della documentazione da produrre per la richiesta dei contributi e la forma e i contenuti della domanda, della scheda tecnica e del business plan.

**Art. 21**

**Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. Il regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il presente decreto viene trasmesso al BURC per la pubblicazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data della predetta pubblicazione ed ha efficacia fino al 31/12/2006.

8 agosto 2003

Bassolino